



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1288

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MICHELE PICCOLI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 604 del 18 settembre 2014, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Michele Piccoli, nato a Colorno (PR) il 3 gennaio 1974;

VISTA la nota del 16 marzo 2018 (prot. Consob n. 73223 di pari data) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Michele Piccoli nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 2 luglio 2018 (prot. OCF n. 23991 del 3 luglio 2018) con cui Consob - in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, - ha trasmesso a questo Organismo, la sopra richiamata documentazione relativa al consulente Sig. Michele Piccoli per lo svolgimento delle attività istruttorie



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 21 agosto 2018 (prot. OCF n. 28736 del 21 agosto 2018) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 21 maggio 2019 (prot. OCF n. 43274/19), notificata data 1° giugno 2019, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Michele Piccoli, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1, per avere:
 - violato le regole generali di condotta nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, comunicando all'intermediario informazioni non rispondenti al vero;
 - perfezionato operazioni non autorizzate dalla clientela, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultima;
- art. 159, comma 4, per aver violato gli obblighi identificativi della clientela;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute con nota del 28 giugno 2019 (prot. OCF n. 48869 del 1° luglio 2019) nell'interesse della parte;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 29 novembre 2019 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. OCF n. 83736 di pari data) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i sopra richiamati addebiti contestati al Sig. Michele Piccoli e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, ricevuta dal Sig. Michele Piccoli in data 5 dicembre 2019, quest'ultimo non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Michele Piccoli le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, e dell'art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 7, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, n. 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari nei casi di perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla clientela a valere su rapporti di questi ultimi;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 6, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *b*), n. 5, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;
- per la violazione consistente nella comunicazione all'Intermediario mandante di informazioni non veritiere di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), non è prevista una specifica sanzione – posto che le condotte in esame sono state realizzate antecedentemente alla modifica dell'art. 180, comma 3, lettera *a*), punto 5) del Regolamento Intermediari, intervenuta con l'entrata in vigore del suddetto Regolamento in data 20 febbraio 2018 – con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità; nel caso in esame la condotta risulta di rilevante gravità, avendo il consulente falsamente attestato una conoscenza personale di vari clienti, così determinando l'erogazione di un credito che la Banca non risulta aver potuto recuperare;
- la pluralità di condotte illecite accertate, la reiterazione delle stesse, le peculiari modalità con cui sono state poste in essere e il danno causato all'intermediario mandante, costituiscono circostanze aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni in esame risultano imputabili al consulente a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Michele Piccoli, nato a Colorno (PR) il 3 gennaio 1974, è radiato dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti